



Emergenza Covid-19 ♦ Update/1 ♦ 27.02.2020



Prime Linee Guida per le Imprese.



♦ NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI:

- *Revisione del documento sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.*
- *Tutela dei lavoratori all'interno dell'azienda.*
- *Tutela dei lavoratori quando svolgono attività all'esterno.*
- *Cosa fare in presenza di casi sospetti e come gestire la malattia.*
- *Tutela dei lavoratori in particolari condizioni di salute e delle lavoratrici in gravidanza.*
- *Quando si devono sospendere i lavoratori dall'attività.*

♦ SOSPENSIONE ATTIVITA' AZIENDALE QUALE "EFFETTO CORONAVIRUS":

- *A casa dal lavoro per ordinanza.*
- *Ricorso alla Cassa Integrazione e altre forme di sostegno.*
- *Smart Working e telelavoro "in deroga" fino al 15 Marzo 2020.*

♦ L'ORDINANZA N. 1/2020 DEL 23.02.2020, EMANATA CONGIUNTAMENTE DAL MINISTERO DELLA SALUTE E DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.

♦ NOTA CONCLUSIVA



◆ Emergenza Coronavirus/1: cosa devono fare le aziende ◆

▶ **PREMESSA**

E' già chiaro a tutti come l'emergenza **coronavirus in Italia** stia cambiando le abitudini delle persone, soprattutto nelle zone in cui sono stati registrati i contagi, ma in generale si sta verificando una modificazione, a volte anche eccessiva e infondata, ancorchè comprensibile, di abitudini e stili di vita, in diversi ambiti.

A partire da questo diffuso clima di emergenza (con notizie anche contrastanti) che stiamo vivendo da alcuni giorni, riteniamo utile **fornire un contributo alla chiarezza e ad una corretta informazione** (per quanto possibile), soprattutto a fini operativi, anche perché – al di là degli indispensabili aspetti sanitari di assoluta priorità – vi sono gravi e importanti ripercussioni per l'intero sistema economico. **COSA DEVONO FARE LE AZIENDE da ora in poi?** La domanda, legittima, ci è pervenuta da più parti e con questa nostra informativa, intendiamo fotografare lo stato dell'arte, con lo scopo di proseguire nei prossimi giorni con aggiornamenti, che ci auguriamo debbano protrarsi per il più breve tempo possibile.

Appare, dunque, del tutto scontato che le aziende devono adeguarsi a questa nuova delicata situazione e che devono essere preparate a fronteggiarla, coniugando continuità produttiva, degli approvvigionamenti e dei rapporti commerciali - soprattutto con l'estero -, con la salute dei lavoratori in azienda, in un contesto obiettivamente molto difficile. Insomma, il Coronavirus sta diventando l'ennesimo banco di prova per le aziende, piccole, medie o grandi che siano, che devono ancora una volta riorganizzarsi in tempi rapidi.

Tale riorganizzazione deve partire dalla revisione delle misure di prevenzione, mai come oggi essenziali ai fini del contrasto alla diffusione del virus, misure di prevenzione che non riguardano solo l'ambito strettamente igienico-sanitario, ma investono anche aspetti di natura organizzativa: un approccio diverso alla mobilità del personale, una revisione attenta e selettiva degli spostamenti dei dipendenti e il ricorso agli strumenti digitali che consentano di organizzare riunioni e incontri di lavoro, senza la necessità della presenza fisica (oltre all'utilizzo dello *smart working*, ancora così poco diffuso).

Per fronteggiare l'epidemia da Coronavirus (o ancor peggio se si trasformasse in una pandemia), **la gestione del personale e i comportamenti dei collaboratori rappresentano fattori chiave** in uno scenario che può mutare nell'arco di poche ore, qualora si verificassero i primi contagi sul territorio. L'emergenza richiede un rapido cambiamento di abitudini e organizzazione, che può essere facilitato solo dalla conoscenza.

Per questo, prima di agire, è bene che le imprese comunichino e illustrino con chiarezza ai propri collaboratori le misure adottate e da adottare.

◆ **NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI.** ◆

Partendo da questo ultimo punto, come ricordato dal Ministero della Salute alle Aziende, **la tutela della Salute dei lavoratori e la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è un obbligo in capo al Datore di Lavoro** (art. 2087 del C.C. e D.Lgs. 81/08), con la collaborazione del medico competente.

► **Revisione del documento sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.**

Molte delle informazioni fin qui diffuse, avevano individuato come prima misura da adottare la **revisione del documento di valutazione dei rischi**, il cosiddetto DVR, sia per affrontare il nuovo pericolo biologico, sia per fornire ai lavoratori tutti gli strumenti di tutela necessari.

Il datore di lavoro, come scritto in premessa, è responsabile in prima persona della tutela della salute e della sicurezza dei suoi dipendenti e collaboratori, per cui, visti i rischi del coronavirus, il primo adempimento dovrebbe essere l'aggiornamento del DVR.

In caso però di provvedimenti adottati a fronte di problemi di salute pubblica, la gestione delle misure di prevenzione e protezione deve seguire le disposizioni speciali appositamente emanate dalle Istituzioni Nazionali o Regionali ed i provvedimenti delle Autorità Sanitarie competenti. Pertanto,

i Decreti e le Ordinanze emanati da Governo e Regioni sono atti generali contenenti disposizioni speciali in ragione di una emergenza sanitaria ed in quanto tali prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela della salute sul lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m. e lo specifico obbligo di aggiornamento in relazione al COVID-19 del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 28, E' SUBVALENTE RISPETTO ALLE NORMATIVE SPECIALI EMANATE IN VIA D'URGENZA, a tutela dell'incolumità pubblica e della salute della collettività.

Quindi, in relazione al contenimento degli effetti del coronavirus nelle aree non soggette a disposizioni specifiche, **i datori di lavoro ed i lavoratori devono rispettare le norme cogenti previste dalle Autorità competenti, oltre a rafforzare le indicazioni igienico-sanitarie ordinariamente adottate.**

La diffusione interna alle aziende delle informazioni e comunicazioni messe a disposizione dalle Autorità Sanitarie (e non da altre provenienti da fonti incerte), valutate ed adattate ai rispettivi contesti aziendali, può rappresentare un utile strumento di prevenzione e condivisione con il personale.

Infatti, il senso di responsabilità, diligenza e collaborazione di tutti all'interno dell'azienda rappresentano fattori imprescindibili in questa fase di criticità, per consentire di far convivere l'applicazione di principi di precauzione e prudenza, con la necessità di dare continuità all'operatività aziendale.

Occorre inoltre adottare ogni utile misura di protezione del personale, non solo attraverso gli **strumenti di protezione**, ma anche attraverso quelli di **prevenzione**, garantendo l'adeguata **informazione/formazione** ai vari responsabili di pronto intervento presenti in azienda ed ai lavoratori.

► **Tutela dei lavoratori all'interno dell'azienda.**

All'interno della sede aziendale, il primo passo è dunque quello di mettere a disposizione dei dipendenti le informative che riportino **le indicazioni e le precauzioni idonee a limitare il rischio di diffusione del virus**, diffuse dalle Autorità competenti. Tali raccomandazioni sono state fornite dal Ministero della Salute con Circolare del 3 Febbraio 2020: lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani, curare l'igiene delle scrivanie e delle superfici (pensiamo, ad esempio, alla cornetta del telefono che viene usata da più persone), evitare contatti con chi manifesta sintomi influenzali, attendere l'arrivo del personale di pronto soccorso in caso di necessità anziché recarsi in ospedale, ecc. ...

Le aziende possono provvedere all'installazione di erogatori di gel antibatterici, alla dotazione di guanti e a mettere a disposizione detergenti per pulire le scrivanie: a tal proposito è stato chiarito che il rischio di trasmissione da superficie è decisamente minimale, rispetto al veicolo rappresentato dalle gocce di saliva e dal contatto delle mani infette, ma sempre meglio adottare criteri di prudenza. In caso di richiesta, **si possono lasciare indossare le mascherine, misura che può però essere adottata se non compromette l'attività lavorativa**. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se si sospetta di aver contratto il nuovo coronavirus e si presentino sintomi o si è di rientro da un viaggio in luoghi considerati a rischio. Infatti, l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta alle altre precauzioni previste, nè è utile indossare più mascherine sovrapposte.

Sarà importante - in generale - mantenere un dialogo costante con il personale, raccogliendo tutte le informazioni che possono essere utili ad identificare eventuali rischi e dando consigli appropriati. E' inoltre opportuno **rafforzare il filtro di ingresso in azienda** (reception, portineria, etc. ...), per l'accesso o il passaggio di personale non dipendente (visitatori, consulenti, fornitori, clienti, autisti, etc. ..), bilanciando le esigenze della privacy con quelle di tutela della salute dei dipendenti. In tal senso potrebbe essere utile far compilare una **"autodichiarazione" al momento dell'accesso**, che potrebbe tornare utile per successive valutazioni.

In allegato, riportiamo il Decalogo del Ministero della Salute con i corretti comportamenti da adottare, da consegnare ai dipendenti, unitamente agli eventuali ulteriori provvedimenti introdotti in azienda, nonché una locandina da affiggere nei luoghi di aggregazione aziendale (mense, spogliatoi, etc. ...) o in bacheca, laddove presente o comunque in luoghi visibili **[Al.1 - 2]**. Alleghiamo altresì analogo documento con le linee-guida per le imprese, che discendono dalle ordinanze emanate da Ministero della Salute e Regione **[Al.3]**. Infine, riportiamo un fac-simile di "autodichiarazione" da far sottoscrivere agli esterni, al momento dell'accesso in azienda **[Al.4]**.

► **Tutela dei lavoratori quando svolgono attività all'esterno.**

Con medesima Circolare del 3 febbraio 2020, il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti anche sui comportamenti di coloro che, per motivi di lavoro, vengono a **contatto con il pubblico** e per i quali il Ministero suggerisce l'adozione delle medesime misure preventive già sopra indicate e utilizzate per le malattie trasmesse per via respiratoria, dal lavarsi spesso le mani ad evitare contatti con persone con sintomi influenzali.

Discorso a parte merita la **gestione delle trasferte dei dipendenti**, ritenute per loro natura le più "pericolose". In virtù della diffusione del coronavirus, **il datore di lavoro deve annullare qualsiasi trasferta o transito nelle zone a rischio**, comprese ovviamente le aree dichiarate *off limits* dalle Autorità.

Però lo stesso lavoratore potrebbe temere di contrarre il virus durante una trasferta ed essere reticente. Se la trasferta fosse considerata inevitabile e il timore fondato, il datore di lavoro dovrebbe valutare **soluzioni alternative** (ad esempio video-conference, se può essere mezzo alternativo); diversamente, se il timore fosse infondato, l'azienda discuterà possibili precauzioni aggiuntive e se il dipendente dovesse ancora rifiutarsi, il datore di lavoro potrà procedere disciplinarmente.

► **Cosa fare in presenza di casi sospetti e come gestire la malattia.**

Qualora il datore di lavoro si accorga della presenza di un caso sospetto di Coronavirus, dovrà **informare tempestivamente il medico competente e l'RSPP** (qualora ovviamente non coincida con il datore stesso): sarà poi il medico a doverne informare l'Autorità Sanitaria Locale. In attesa del loro arrivo, occorre evitare contatti ravvicinati con la persona che potrebbe aver contratto il virus, fornirle una maschera chirurgica e prestare attenzione alle superfici con cui è venuto a contatto. Bisogna inoltre eliminare eventuali fazzoletti di carta utilizzati, rinchiudendoli in un sacchetto impermeabile che sarà smaltito con i materiali prodotti durante le attività sanitarie del personale di soccorso.

Ai lavoratori eventualmente assenti per aver contratto il virus, si applica la normale disciplina della malattia, mentre qualche perplessità potrebbe sorgere in caso di assenza per **quarantena**, poiché né la legge né i contratti collettivi prevedono norme a riguardo, ma si ritiene - in linea di principio - che anche a tali lavoratori siano da applicarsi le regole della malattia, trattandosi di un evento legato alla salute. Nel caso in cui invece un lavoratore intenda porsi in quarantena volontaria per il timore infondato di contrarre il virus e dovesse rifiutarsi di presentarsi al lavoro, il datore può procedere disciplinarmente.

► **Tutela dei lavoratori in particolari condizioni e delle lavoratrici in gravidanza.**

Il datore di lavoro, in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ha il dovere di valutare i dipendenti con particolari condizioni di salute, come le lavoratrici in gravidanza e può adottare **misure specifiche a loro tutela**. Una soluzione può essere la sistemazione in luoghi che li tengano separati dai colleghi, laddove possibile, oppure quella di organizzare lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto (smart working o telelavoro).

► **Quando si devono sospendere i lavoratori dall'attività.**

In presenza di casi sospetti, il datore di lavoro ha l'obbligo di sospendere l'attività lavorativa:

- per i lavoratori che abbiano avuto **contatti stretti e continuativi** con casi confermati di coronavirus (COVID-19);
- per i lavoratori che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Italia, **dopo aver soggiornato in Cina o in aree interessate dall'epidemia**, anche in Italia.

◆ **SOSPENSIONE ATTIVITA' AZIENDALE QUALE "EFFETTO CORONAVIRUS".**

C'è un altro aspetto non indifferente che le aziende potrebbero dover affrontare, che è quello dell'**eventuale sospensione dell'attività, quale effetto collaterale delle norme adottate per contenere il coronavirus**. Senza pensare di dover affrontare situazioni estreme, come già

verificatesi nelle così dette “zone rosse” di Lombardia e Veneto dove esercizi ed imprese sono stati costretti a chiudere temporaneamente ed ai cittadini è stato chiesto di non uscire di casa nemmeno per recarsi al lavoro, il protrarsi dell'emergenza da coronavirus - che sta creando seri problemi anche agli scambi internazionali - potrebbe provocare **criticità produttive, sia per quanto riguarda gli approvvigionamenti di materie prime dall'estero, sia per il blocco delle importazioni di merci da parte della Cina e non solo, sia per effetto della globalizzazione dei mercati** che sta innescando ripercussioni ben più ampie.

► **A casa dal lavoro per ordinanza.**

La retribuzione deve essere assicurata in caso di disposizioni delle autorità, mentre per le quarantene è previsto il trattamento di malattia. Invece, in caso di assenza volontaria dal posto di lavoro per "timore" di contagio, può scattare il licenziamento. Nel caso in cui i lavoratori non possano uscire di casa per una decisione di Pubblica Autorità, la norma prevede la casistica della "impossibilità a recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore", che resterà dunque a casa, ma regolarmente stipendiato, anche se alcune fonti ritengono che l'azienda non sia tenuta a retribuire il dipendente assente, poiché la decisione di chiusura non è stata per volontà sua.

► **Ricorso alla Cassa Integrazione e altre forme di sostegno.**

Resta il fatto che il protrarsi di tale stato emergenziale, potrebbe portare verso l'utilizzo della **cassa integrazione per motivi di forza maggiore**. In base alla attuale normativa, quando l'azienda è costretta dalle autorità a sospendere l'attività e quindi l'interruzione non è stata dovuta né al datore di lavoro né al lavoratore, si può chiedere il ricorso alla cassa integrazione.

In tutti i casi diversi da questo vige il principio dell'impossibilità alla prosecuzione dell'attività: l'azienda non è tenuta a pagare lo stipendio e il dipendente non è obbligato a lavorare. Una soluzione temporanea può trovarsi tra le pieghe dei singoli CCNL, laddove si prevede la possibilità per i lavoratori di godere di permessi, ferie o di recuperare i giorni non lavorati in caso di eventi straordinari.

Al momento, a seguito dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 23 Febbraio 2020, possiamo ritenere che, qualora l'azienda dovesse fronteggiare periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a **calo di commesse, mancanza di materie prime, inaccessibilità/impraticabilità dei locali o ordinanza di chiusura temporanea**, potranno essere attivati **gli ammortizzatori ordinari attualmente a disposizione**, per tipologia di azienda:

- **AZIENDE INDUSTRIALI:** CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria);
- **AZIENDE ARTIGIANALI:** FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato): previsto uno specifico intervento di 20 settimane;
- **AZIENDE COMMERCIALI CON OLTRE 5 DIPENDENTI:** FIS (Fondo di Integrazione Salariale);
- **AZIENDE COMMERCIALI FINO A 5 DIPENDENTI** non sono previsti ammortizzatori, pertanto si è in attesa che vengano attivati idonei strumenti straordinari.

Per poter attivare i suddetti strumenti di sostegno al reddito, **è necessario un accordo sindacale preventivo**, ma sono in corso trattative per andare al superamento di tale vincolo.

Tutto ciò, **in attesa di ulteriori provvedimenti** che il Governo dovrebbe emanare a breve.

Va da sé, che si tratta di situazioni che vanno sempre valutate caso per caso, essendo afferenti a diversi contratti collettivi di lavoro, diverse dimensioni aziendali, diversi settori e diverse situazioni,

ma soprattutto in un contesto “fluido” e in continuo divenire. Pertanto, si suggerisce sempre di prendere contatto con l’Associazione o con il proprio consulente per le opportune valutazioni.

► **Smart Working e telelavoro “in deroga” fino al 15 Marzo 2020.**

Un caso a sé è rappresentato dallo smart working e dal telelavoro, che in condizioni normali prevedono almeno un accordo siglato fra azienda e lavoratore (non necessariamente a livello sindacale) e una comunicazione obbligatoria da depositare dal datore di lavoro sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro. Nei casi indicati in precedenza ed a scopo precauzionale, il datore di lavoro può chiedere ai suoi dipendenti di lavorare da remoto, ricorrendo allo *smart working* e al telelavoro. A prevederlo è anche **il decreto del Governo del 23 febbraio scorso, che stabilisce che questo preventivo accordo scritto non risulta più necessario.**

In data di ieri 26 Febbraio, il Governo ha poi emanato le **disposizioni attuative specifiche in tema di così detto Lavoro Agile.**

Tra le misure del Decreto si segnala in particolare l'applicazione dell'art. 2, che riporta **“la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto e Liguria e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti”.**

In queste aree, quindi, limitatamente alla situazione di emergenza e nell’arco temporale stabilito dal legislatore, **sarà possibile per i datori attivare il lavoro agile prescindendo dai singoli accordi individuali.**

Resta necessaria la comunicazione dell’informativa al lavoratore (disponibile sul **sito Inail**) nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, prevista dall’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che potrà essere resa anche in modalità telematica.



◆ **ORDINANZA N. 1/2020 DEL 23.02.2020, EMANATA CONGIUNTAMENTE DAL MINISTERO DELLA SALUTE E DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.**



Appena giunte le prime notizie del focolaio di coronavirus che si è sviluppata nell'area del basso lodigiano, con alcuni casi sospetti anche nel piacentino, **nella serata di domenica 23 Febbraio, una ordinanza congiunta di Ministero della Salute e Regione Emilia Romagna ha immediatamente attivato una serie di provvedimenti di contenimento della diffusione del virus - al momento fino 1° marzo compreso** – che prevedono la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido, la sospensione dell'attività didattica delle Università (lezioni, esami, sedute di laurea), di manifestazioni ed eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, delle gite di istruzione e dei concorsi. Le misure sono state decise per far sì che si possa fronteggiare la diffusione del virus offrendo le migliori condizioni possibili di sicurezza e tutela ai cittadini ed è stato istituito un Comitato di coordinamento regionale per monitorare la situazione. **Misure più severe sono state valutate per il piacentino, in accordo con le istituzioni locali.** L'ordinanza, in primo luogo, prevede la **sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato**, anche di natura culturale, ludico, sportiva, ecc. ..., svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico.

Prevista poi la ***“chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza”***

Inoltre, l'Ordinanza prevede la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi. Fanno eccezione le biblioteche.

Sospeso anche “ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero”.

C'è, inoltre, la ***“previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso in Emilia-Romagna da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”***.

Le Direzioni sanitarie ospedaliere ***“devono predisporre la limitazione dell'accesso dei***

semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno". Anche le RSA per non autosufficienti "dovranno limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti".

L'Ordinanza "raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali".

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, "deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua".

Prevista, infine, la sospensione di tutte le procedure concorsuali".

L'ordinanza ricorda poi le misure igieniche che le persone sono chiamate a rispettare.

Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti

i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Usare la mascherina solo se sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

**I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.**

◆ NOTA CONCLUSIVA

Concludendo questa prima Nota Informativa, che è accompagnata da alcune **indicazioni operative da attuare nell'immediato, con scrupolo e responsabilmente da parte di tutti, per evitare la diffusione del Coronavirus Covid-19**, ricordiamo che la situazione è ancora molto fluida e in costante divenire, sia per quelli che sono gli sviluppi sanitari, sia per quanto riguarda i provvedimenti che il Governo e le Regioni via via emaneranno e per i quali siamo in costante e diretto contatto con i livelli istituzionali preposti.

Dal canto nostro, terremo la situazione monitorata e vi terremo aggiornati, pregandovi di contattare i nostri uffici per segnalare qualunque problematica doveste trovarvi ad affrontare.

In allegato, troverete i documenti precedentemente citati.

	<p>Per informazioni e/o comunicazioni, contattare i nostri Uffici al numero telefonico 0547-642518 oppure inviare una mail di segnalazione a segreteria@retepmiromagna.it</p>
<p>Clausola di esclusione di responsabilità</p>	<p>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</p>